

## ALLEGATO

Misure in materia di diritto di famiglia e dei minori (C. 2517 Governo, C. 308 Mazzuca, C. 315 Mazzuca, C. 816 Molinari, C. 2088 Mario Pepe, C. 2703 Castagnetti, C. 2663 Tanzilli e C. 2641 Finocchiaro).

## ULTERIORI EMENDAMENTI DEL GOVERNO

## ART. 1.

*Al comma 2, sostituire le parole: anche altri affari civili con le seguenti: , con adeguata motivazione, anche altri affari civili in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e.*

1. 200. Il Governo.

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo le parole in materia civile inserire le seguenti: penale e amministrativa,*

*Conseguentemente all'articolo 7 sopprimere il comma 2.*

2. 200. Il Governo.

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: Nella determinazione con le seguenti: Nell'assegnazione.*

3. 200. Il Governo.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) possano far valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica com-*

petenza in materia, o abbiano partecipato a corsi, incontri, dibattiti, convegni in materia familiare o minorile.

3. 201. Il Governo.

## ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 4.

1. La sezione specializzata è composta da giudici specializzati nelle materie di competenza previste dalla presente legge nonché da privati cittadini aventi la qualifica di giudice onorario.

2. La sezione specializzata decide in composizione monocratica in tutte le materie attribuite dalla legge alla competenza del giudice tutelare e nelle materie di cui agli articoli 90, 145, 166, 194, comma 2, 247 comma 2, 248, 264, 273, 321, 347, 375, comma 2, 394 comma 3, prima parte e 424 del codice civile; in ogni altra materia civile decide in composizione collegiale con tre magistrati togati di cui il più anziano di ruolo con funzioni di presidente. In materia penale, la sezione giudica con tre magistrati di cui due togati, uno con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, che la presiede ed un giudice onorario. In funzione di giudice dell'udienza preliminare la sezione è composta da un giudice togato assistito da un giudice onorario.

Conseguentemente dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

ART. 6-bis.

1. Possono essere nominati giudici onorari, in qualità di esperti: psicologi con specializzazione in materia di diritto di famiglia o di diritto minorile, nonché criminologi e neuropsichiatri infantili e per l'età evolutiva. La nomina deve essere seguita da un periodo di tirocinio presso le istituende sezioni specializzate.

2. Il giudice onorario ha il compito di delineare il profilo psicologico del minore e svolgere le audizioni nelle procedure di adozione. Nelle controversie in materia penale partecipa alla camera di consiglio.

4. 200. Il Governo.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

ART. 6-ter.

1. Le sezioni specializzate sono istituite presso tutte le Corti d'appello, presso tutti i tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia e presso tutti i tribunali il cui organico e carico di lavoro lo consentano secondo i criteri individuati dall'articolo 7.

2. In considerazione di particolari esigenze, il presidente della Corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporre con provvedimento motivato che alcuni procedimenti di competenza della sezione specializzata siano trattati da quest'ultima presso un tribunale in cui la sezione specializzata non sia stata costituita, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione del tribunale medesimo e lo stesso abbia sede nel distretto.

Conseguentemente all'articolo 7 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) istituzione delle sezioni specializzate presso tutti i tribunali aventi sede nel capoluogo di provincia.

6. 0200. Il Governo.

ART. 7.

Al comma 7, sostituire dalle parole disposizioni correttive fino alla fine del comma con le seguenti: uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, con la procedura di cui al comma 3.

7. 200. Il Governo.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole o, in mancanza, con la seguente: e.

8. 200. Il Governo.

ART. 9.

Al comma 2, sopprimere le parole: entro l'ulteriore termine di sessanta giorni.

9. 200. Il Governo.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso « Art. 706 », primo comma, aggiungere il seguente periodo: Nell'ipotesi in cui il coniuge convenuto abbia la residenza all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone innanzi alla sezione specializzata competente in relazione al luogo di ultimo domicilio del convenuto.

10. 200. Il Governo.

Al comma 1, capoverso « Art. 706 », secondo comma, sostituire le parole o domicilio con le seguenti e l'ultimo domicilio.

**10. 201.** Il Governo.

Al comma 1, capoverso « Art. 706 », terzo comma, sostituire il numero 7) con il seguente:

7) una dichiarazione attestante i redditi degli ultimi tre anni.

**10. 202.** Il Governo.

#### ART. 11.

Al comma 1, sostituire la parola senza con le seguenti: anche con.

**11. 200.** Il Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 707 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: « All'udienza le parti hanno l'obbligo di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché la documentazione relativa all'ultima retribuzione percepita ».

**11. 201.** Il Governo.

#### ART. 12.

Al comma 1, capoverso « Art. 708 », quinto comma, dopo le parole il presidente aggiungere le seguenti: ove richiesto.

**11. 202.** Il Governo.

Al comma 1, capoverso « Art. 708 », quinto comma, sostituire le parole la pronuncia del decreto di omologazione con le seguenti promuove la procedura di omologazione.

**12. 203.** Il Governo.

Al comma 1, capoverso « Art. 708 », decimo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: La memoria difensiva deve contenere le circostanze di cui al comma 3 dell'articolo 706, concernenti il ricorso introduttivo e, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali.

**12. 204.** Il Governo.

#### ART. 14.

Al comma 1, capoverso « Art. 709-bis », dopo il primo comma, inserire il seguente:

In caso di lavoratore autonomo obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento il giudice dispone l'accertamento tramite la polizia tributaria sul reddito e dispone altresì l'accertamento sui beni che si trovano nella disponibilità dell'obbligato, anche se intestati a soggetti diversi.

**14. 200.** Il Governo.

Al comma 1, dopo il capoverso « Art. 709-ter », inserire il seguente:

#### ART. 709-quater.

(Corresponsione dell'assegno a carico del terzo).

Su richiesta della parte in favore della quale è stata prevista la corresponsione dell'assegno di mantenimento, il giudice istruttore dispone che questo sia posto a carico del terzo datore di lavoro della parte obbligata.

**14. 201.** Il Governo.

#### ART. 15.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare i procedimenti di cui all'art 336 del codice civile nonché a regolamentare i rapporti tra autorità giudiziaria ed i servizi sociali di cui all'art 8 della presente legge secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* presenza del difensore in tutti i procedimenti relativi all'esercizio della potestà del genitore;

*b)* possibilità del giudice, anche d'ufficio, di emanare provvedimenti temporanei e provvisori immediatamente esecutivi in casi di urgenza nell'interesse del minore;

*c)* reclamabilità del provvedimento con l'assistenza dei difensori;

*d)* ascolto del minore di anni quattordici in forma protetta;

*e)* modalità dei compiti di vigilanza e di verifica dei servizi sociali caratterizzati da continuità di contatto con l'autorità giudiziaria;

*f)* specializzazione degli operatori dei servizi sociali in qualità di ausiliari nelle materie relative alle problematiche minori e familiari in genere.

**15. 0200.** Il Governo.